

CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel registro ex legge 04/2013

INDICE

1. **PROFILOECOMPETENZE**
 - 1.1 Profilo
 - 1.2 Competenze

2. **ISTRUZIONEEFORMAZIONE**
 - 2.1 Istruzione
 - 2.2 Formazione

3. **RICHIESTADIVALUTAZIONE**
 - 3.1 Ammissioneverificadeirequisiti
 - 3.2 Metododianalisievalutazione
 - 3.3 Richiestadi ulterioredocumentazionee/odiuncolloquio

4. **ATTESTATODIQUALIFICA**
 - 4.1 Qualificazionediprofessionale
 - 4.2 IscrizionealRegistro

5. **AGGIORNAMENTOPROFESSIONALE**
 - 5.1 Durata,rinnovoemantenimento
 - 5.2 Aggiornamentoprofessionale

6. **OBBLIGHIDERIVANTIDALL'ISCRIZIONEALREGISTRO**
 - 6.1 Obblighidell'iscritto
 - 6.2 Rispettostatutoesoci

1. PROFILO E COMPETENZE

<p>1.1 PROFILO</p>	<p>Il Consulente Tecnico Ambientale è un professionista in possesso di competenze utili a risolvere per conto di imprese e pubbliche amministrazioni le principali problematiche tecniche, giuridiche e amministrative legate alla disciplina ambientale. Il suo ruolo garantisce al cliente il rispetto della normativa vigente, proponendo nuove strategie che mirano anche ad un vantaggio economico per il committente. Il consulente può esercitare la libera professione o lavorare alle dipendenze di enti o aziende.</p>
<p>1.2 COMPETENZE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione attiva consulenziale alle aziende o enti; • Capacità di analisi dei rischi ambientali (Environmental risks); • Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali; • Capacità di approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving; • Capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi; • Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti dell'ambiente presenti in azienda ed in particolare, ove presente, con gli uffici QHSE management; • Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento; • Capacità dialettica, di sintesi ed esemplificativa.

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<p>2.1 ISTRUZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore quale requisito minimo • La formazione di base può avere indirizzo tecnico-scientifico (Ingegneria, Scienze ambientali o naturali, Biologia, Chimica), socioeconomico o giuridico. <p>A livello universitario esistono diversi corsi di laurea particolarmente incentrati sulle tematiche ambientali, ovvero quelli appartenenti alla classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale e alla classe delle lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura. L'offerta formativa è piuttosto varia e le denominazioni dei corsi di laurea sono attribuite direttamente dalle università, per cui risulta difficile elencare tutti i corsi attivati dalle varie facoltà.</p>
<p>2.2 FORMAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a corsi di formazione con rilascio di attestato • Aver svolto i corsi di aggiornamento

3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE

<p>3.1 AMMISSIONE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI</p>	<p>Il Consulente Tecnico Ambientale, per poter essere ammesso al processo di verifica finalizzato all'inserimento nel Registro Nazionale degli Esperti in Sicurezza sul Lavoro, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritto ad AIESiL ed in regola con le quote associative; • Deve inviare richiesta dell'iscrizione a mezzo mail all'indirizzo dedicato formazione@aiesil.it, allegando curricula o documentazione attestante il possesso dei requisiti;
<p>3.2 METODO DI ANALISI E VALUTAZIONE</p>	<p>I criteri di valutazione della documentazione e dei titoli presentati saranno analizzati da soggetti con caratteristiche professionali idonei a garantire un giudizio conforme e l'avallo finale sarà concesso dalla Costituita Commissione di Valutazione e Garanzia.</p>
<p>3.3 RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O COLLOQUIO</p>	<p>All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Nazionale AIESiL, viene inviato l'Attestato di Qualità via mail.</p> <p>Qualora la Commissione di Valutazione rileva delle non chiarezze o incongruità documentali la stessa potrà richiedere documentazione integrativa oppure un colloquio idoneo alla migliore Valutazione dei requisiti.</p>

4. ATTESTATODIQUALIFICA

4.1 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	L'Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.L'Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti a partire dalgiornodell'emissione.
4.2 ISCRIZIONE REGISTRO	Il possesso dell'Attestato di Qualifica consente l'immediato inserimento del nominativo nel Registro Nazionale degli Esperti .

5. AGGIORNAMENTOPROFESSIONALE

5.1 DURATA RINNOVO MANTENIMENTO	La durata dell'iscrizione al registro AIESiL è anno solare. Si rinnova automaticamente,in assenza di revoca e/o rinuncia alla iscrizione,alle seguenti condizioni: a) Essere iscritto come socio ad AIESiL; b) Documentare la continuità professionale; d)pagamento della quota di mantenimento prevista.
5.2 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE MIGLIORAMENTO CONTINUO	L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti la nuova normativa di settore ed agli aggiornamenti tecnici, dovrà essere documentato. Verrà valutata anche la formazione specifica(partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di discente,svolgimentodicorsiconmodalitàine-learning,ecc.). E -

6. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE AIESiL

<p>6.1 OBBLIGHI DELL'ISCRITTO AL REGISTRO</p>	<p>Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali il socio AIESiL iscritto al registro Nazionale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicare sull'appropriata cartina intestata la sua iscrizione al Registro Professionale AIESiL con il codice dell'iscrizione stessa; • Informare i propri clienti dell'attivazione dello Sportello di Garanzia da parte di AIESiL ai sensi dell'art.4, comma 4, della legge 4/2013.
<p>6.2 RISPETTO DELLO STATUTO E DEL CODICE DEONTOLOGICO AIESiL</p>	<p>Il Consulente Tecnico Ambientale, inserito nel registro Nazionale tenuto da AIESiL, al momento della richiesta di inserimento dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Codice Deontologico ed del regolamento AIESiL nonché il regolamento di gestione del registro e di rispettarne i contenuti.</p>